

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

25.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

INDICE

	PAG.	PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	252	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Provvidenze a favore dell'editoria giornalistica (2839)	252	
PRESIDENTE	252, 255	
FLAMIGNI	254, 255	
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	253 254, 255	
ZAMBERLETTI, <i>Relatore</i>	252	
ZOLLA	254	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
MATTARELLI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);		IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);
FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);		CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);
		BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);
		COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);
		ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);
		LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);
		GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1974

	PAG.
MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);	
FELICI: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157);	
FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza proveniente dai combattenti della guerra di liberazione (1172);	
DE MICHELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);	
RIGHETTI e ORLANDI: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429);	
BELCI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);	
ALFANO ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142);	
LUCCHESI: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496)	255, 256
PRESIDENTE	256, 257, 262, 263, 264
ALFANO	263
BOLDRIN	262
FLAMIGNI	258, 263, 264
LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	262, 263, 264
MAGGIONI, <i>Relatore</i>	257, 263
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2849)	264
PRESIDENTE	264, 265, 266, 267, 268

	PAG.
ALFANO	265, 266
POLI	266
RIGHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	266, 268
TRIPODI GIROLAMO	265, 267
ZAMBERLETTI, <i>Relatore</i>	264, 266, 267, 268

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Sarti, è chiamato altrove da urgenti impegni, aderendo ad una sua richiesta propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2839.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 (2839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 ».

L'onorevole Zamberletti ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in discussione il Governo si propone di estendere, anche per il 1973, le provvidenze in favore dell'editoria che sono state oggetto di un analogo disegno di legge nel 1972.

In effetti la situazione che abbiamo preso in esame anche nel corso dell'indagine conoscitiva sui problemi della stampa quotidiana, è caratterizzata da un forte squilibrio, e tutti i componenti la Commissione d'indagine hanno convenuto, nel documento finale, che in essa sono presenti problemi che devono essere risolti per garantire la libertà di stampa; tra questi problemi uno dei più importanti è quello di garantire l'equilibrio economico delle testate. Non c'è dubbio infatti che l'aumento del costo della carta è stato così ver-

tinginoso negli ultimi due anni, da portare un ulteriore elemento di squilibrio nel costo dell'azienda editoriale.

Basta osservare un attimo alcuni dati per rendersi subito conto della situazione: dal gennaio 1970 all'aprile 1973 il costo della carta è salito a 128,55 lire il chilogrammo, dal maggio all'agosto 1973 a lire 143,55 il chilogrammo, dal settembre al dicembre 1973 a lire 158,55; nel gennaio del 1974 il costo era di lire 185,05, dal febbraio al marzo è passato a lire 215,05, nell'aprile era di lire 225,05, per cui a breve scadenza il costo della carta potrebbe attestarsi sulle 300 lire il chilogrammo.

L'iniziativa presa dal Governo con questo provvedimento si armonizza perfettamente con le conclusioni cui è giunta la Commissione di indagine, e prevede la concessione di un contributo straordinario di 7 mila e 700 milioni, di cui 6 mila e 200 destinati, attraverso un parametro inversamente proporzionale al consumo di carta, ai giornali quotidiani, mentre gli altri 1.500 milioni dovrebbero avere una azione calmieratrice, essendo destinati all'Ente cellulosa in relazione agli aumenti del prezzo della carta verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1973; in tal modo sull'azienda editoriale graverebbe soltanto il secondo scaglione di aumenti, dalle 143 alle 158 lire.

Si tratta purtroppo di un provvedimento che fa riferimento al 1973 e che non è in grado di aiutare in modo sensibile i quotidiani; tuttavia viene incontro ad una decisione recepita nel documento finale dell'indagine sulla stampa e, anche se non è in grado di risolvere la crisi economica del settore, certamente si muove nella direzione da noi suggerita. È un provvedimento parziale che consente tuttavia con ulteriori 1.500 milioni di andare incontro all'Ente cellulosa in un'azione non ancora sufficiente, ma positiva. Penso che questa Commissione, che con tanta attenzione ha esaminato i problemi della stampa quotidiana, pur rilevando che tutto ancora resta da fare per affrontare in modo organico e definitivo i problemi dell'editoria quotidiana, non possa non rilevare come questo disegno di legge si inserisca in modo coerente nell'ambito delle proposte elaborate dalla indagine conoscitiva. Auspicio, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SARTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ringrazio

il presidente della cortesia usatami, insieme alla Commissione, facendo precedere la discussione di questo importante provvedimento a quella di altri provvedimenti pure molto importanti.

Ringrazio il relatore per la lucida e rapida relazione nella quale sono dette, in sostanza, le cose che anche al Governo interessava porre in evidenza in questa sede. La prima, che questo provvedimento ha una sua logica che si inserisce in un disegno generale che il Governo intende portare avanti per venire incontro ai problemi della stampa quotidiana, e in certo senso è qui anticipata questa posizione perché è espresso e ribadito un criterio di inversa proporzionalità alla tiratura nella erogazione dei sostegni finanziari; il che ha lo scopo di privilegiare le piccole e medie testate che rappresentano il riferimento essenziale delle vicende giornalistiche italiane.

Sottolineo il carattere provvisorio del provvedimento, che si riferisce all'esercizio finanziario 1973 già trascorso e che non è certo la legge per l'editoria italiana che è stata prefigurata ed esaminata nel corso dei lavori della indagine conoscitiva sui problemi della stampa; indagine alla quale, a nome del Governo, desidero esprimere tutto il mio apprezzamento, perché, scorrendone le conclusioni e seguendo — sia pure non di presenza — lo svolgimento dei lavori, ritengo che tutti coloro che in Italia hanno a cuore questa vicenda essenziale per i valori di democrazia in cui tutti crediamo abbiano avuto modo di apprezzarla per la lucidità, pertinenza, intelligenza e concretezza dei suggerimenti avanzati.

Desidero infine rilevare che, nella tematica richiamata dal fatto che si pone in questo momento un problema di questa natura all'attenzione di questa Commissione, sembra implicito un appello ad un impegno da parte del Governo di accelerare il lavoro preparatorio dei provvedimenti di legge in cui dovranno almeno parzialmente concretarsi le indicazioni emerse durante l'indagine. Poiché so che questa è la preoccupazione di molti onorevoli colleghi, desidero dire al presidente e ai commissari che intenzione del Governo è di non perdere tempo e di muoversi rapidamente nella duplice direzione di una normativa che in larga parte recepisca le indicazioni emerse dall'indagine parlamentare, e sul piano economico di una maggiore consistenza degli aiuti che dovranno essere concessi alla stampa secondo criteri che in qualche modo sono prefigurati in questo provvedimento.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1974

In merito a quest'ultimo aspetto posso assicurare di avere già acquisito dal Ministero del tesoro l'impegno perché, a partire dal 1975, lo stanziamento per la stampa sia portato a lire dieci miliardi annui, con il proposito di operare nella distribuzione di questi miliardi secondo criteri di selezione e di sostegno alla stampa che ha più bisogno di essere aiutata.

Un altro grande problema che riguarda tutta la stampa, e di cui si è occupata anche questa Commissione, è il prezzo del giornale che ritengo — mi pare in piena sintonia con tutte le forze politiche — debba rimanere un prezzo amministrato; il Governo in questa sede riconferma la propria disponibilità a stabilire un livello più alto che sia più corrispondente all'innegabile incremento dei costi, sensibile sul piano della carta come sul piano di tutte le altre componenti che giocano sull'aumento del prezzo del giornale. Ritengo di poter dire che un provvedimento in questo senso dovrebbe essere adottato nei prossimi giorni da parte del Comitato interministeriale prezzi.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a nome della Commissione, il rappresentante del Governo per le espressioni che ha voluto indirizzare a questa Commissione in occasione del completamento dell'indagine conoscitiva sulla stampa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.700 milioni a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a destinare 6.200 milioni del citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonché delle agenzie di stampa italiane collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura di tale integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1973 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno stabilite la misura e le modalità di erogazione della integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma e verrà istituita una commissione con il compito di risolvere eventuali questioni connesse all'applicazione della presente legge.

FLAMIGNI. Desidero chiedere una spiegazione sul secondo comma laddove prevede che « la misura di tale integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata... ». So che, a seguito della situazione del mercato, vi è stata un'inflazione di richieste per ottenere una maggiore disponibilità di carta; in altre parole, per la preoccupazione di avere scarsità di carta, ognuno ha cercato di arrangiarsi per avere il massimo di assegnazione e poi, magari, il quantitativo assegnato non è stato ritirato ed utilizzato.

Vorrei sapere se la parola « utilizzata » significa che si prescinde dalla carta assegnata, ma si fa il computo della carta effettivamente ritirata ed utilizzata.

SARTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si procede secondo criteri di veridicità che sono rilevati, in sede tecnica, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta che è l'organo qualificato a fare ciò ed ha anche la possibilità tecnica di effettuare questi controlli.

ZOLLA. Sulla tiratura ?

SARTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla carta stampata.

FLAMIGNI. Quindi sulla carta ritirata e stampata.

SARTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Capisco perfettamente il significato di questo rilievo e lo spirito con cui viene fatto, per cui condivido la sua preoccupazione. Infatti è evidente che qualcuno può tentare di speculare.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La residua somma di lire 1.500 milioni del contributo di cui all'articolo 1 sarà destinata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in relazione agli aumenti del prezzo della carta verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1973, alla rivalutazione, per tale periodo, della misura della integrazione generale sul prezzo della carta corrisposta in via ordinaria ai giornali quotidiani.

(È approvato).

FLAMIGNI. A nome del gruppo comunista desidero fare la raccomandazione che il Governo, non appena sarà a conoscenza delle risultanze dell'indagine sulla stampa svolta da questa Commissione, provveda immediatamente ad emanare provvedimenti nel settore, tenendo conto delle conclusioni dell'indagine; forse non sarebbe male che prendesse un impegno in questo senso.

SARTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Le conclusioni dell'indagine sono già state trasmesse dal Presidente della Camera al Presidente del Consiglio dei ministri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

All'onere di 7.700 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede: quanto a lire 6.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 1.200 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché manca il parere della V Commissione bilancio sull'articolo 4, propongo il suo accantonamento in attesa del parere.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Mattarelli ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72); Fioret ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99); Ianniello ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171); Ciccardini ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221); Boffardi Ines ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369); Costamagna e Bodrito: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401); Alfano ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506); Lenoci: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze

armate (667); Gargano: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703); Maggioni ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732); Felici: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157); Flamigni ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172); de Michieli Vitturi ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224); Righetti ed Orlandi: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429); Belci: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948); Alfano ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142); Lucchesi: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge: Mattarelli ed altri: « Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Fioret ed altri: « Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 »; Ianniello ed altri: « Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Ciccardini ed altri: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Boffardi Ines ed altri: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Costamagna e Bodrito: « Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 »; Alfano ed altri: « Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni »; Lenoci: « Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate »; Gargano: « Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 »; Maggioni ed altri: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 »; Felici: « Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Flamigni ed altri: « Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione »; de Michieli Vitturi ed altri: « Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore »; Righetti e Orlandi: « Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore »; Belci: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza istituiti con

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1974

legge 22 dicembre 1960, n. 1600 »; Alfano ed altri: « Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; Lucchesi: « Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 ».

MAGGIONI, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nella seduta del 6 febbraio scorso la nostra Commissione, accogliendo emendamenti provenienti dalle diverse parti politiche, ed anche dal Governo, ha approvato in linea di principio un testo unificato, nei cui confronti la V Commissione bilancio si è espressa favorevolmente il 13 febbraio. In una successiva riunione del gruppo di lavoro appositamente costituito, presente il sottosegretario Lepre, al testo sono stati apportati alcuni emendamenti, sia del Governo sia dei colleghi, tenendo presenti due esigenze sostanziali relative soprattutto all'onere di spesa di cui all'articolo 7. È stata infatti riconosciuta l'opportunità di fare in modo che l'onere della spesa abbia ad incidere nel minor modo possibile sullo stanziamento del capitolo n. 1525 cui aveva fatto riferimento il parere della V Commissione bilancio, tenendo anche in considerazione però che grandissima parte dei 500 milioni non potrà essere subito impegnata nell'esercizio 1974, ma sarà imputabile a quello successivo.

Questo è il senso degli emendamenti che il gruppo di lavoro ha concordato con il Governo, e che la Commissione potrà acquisire in linea di massima, dovendo essere sottoposti prima della definitiva approvazione al parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Esaminiamo quindi gli emendamenti. Al secondo comma dell'articolo 2, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « e che diverranno permanentemente inabili al servizio o che saranno deceduti ».

Pongo in votazione in linea di principio l'inciso al secondo comma dell'articolo 2, di cui il Governo chiede la soppressione.

(*È respinto*).

L'inciso al secondo comma dell'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.

All'ultimo comma dell'articolo 6 il deputato Flamigni ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le parole: « o che siano stati dichiarati idonei e non prescelti ».

Lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù degli articoli 1, 2 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestiti nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza.

Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

Gli onorevoli Flamigni e Boldrin hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

Ai militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di ogni grado, partigiani combattenti della guerra di liberazione, arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 e 10 luglio 1947, n. 687, viene ricostruita la car-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1974

riera secondo le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22.

La ricostruzione della carriera, riferita all'anzianità di grado con cui vennero assunti nei reparti di polizia ausiliaria, sarà limitata ad una sola promozione che decorrerà dallo scadere del periodo minimo di permanenza nel grado attualmente rivestito.

Ai fini del proseguimento della carriera i militari in attività di servizio seguiranno, nella posizione di ruolo in cui vengono collocati, le norme dell'avanzamento ordinario.

I militari che conseguono la promozione ai sensi dei precedenti commi, in qualsiasi momento possono, a domanda, essere collocati a disposizione o in congedo.

I militari che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovano a disposizione od in congedo, permarranno in tale posizione nella quale, con effetto immediato ed in unica soluzione sarà loro riconosciuta la completa ricostruzione della carriera.

La ricostruzione della carriera sarà comunque concessa per intero o completata in occasione del loro collocamento in congedo.

I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo avranno decorrenza dal 1° gennaio 1975.

FLAMIGNI. La nostra Commissione, nella seduta del 6 febbraio 1974, approvò in linea di principio a larga maggioranza, ma contro la volontà del Ministero dell'interno, l'articolo 7, che dispone la ricostruzione di carriera durante il servizio agli ex partigiani ancora appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che raccoglie una istanza di giustizia avanzata fin dal settembre 1965 nella IV legislatura dalla proposta di legge n. 2613 presentata dagli onorevoli Canestrari e altri democratici cristiani, ripresentata nella V legislatura con il n. 837 sempre dall'onorevole Canestrari, e in questa legislatura ripresentata con il n. 2488 dall'onorevole Marchetti e sottoscritta da deputati di tutti i partiti dell'arco costituzionale compresi i diversi deputati della nostra Commissione: Zolla, Flamigni, Poli, Mammi, Artali e Cottone.

L'articolo 7 approvato nella seduta del 6 febbraio riproduce il testo della proposta di legge Marchetti con l'aggiunta di due emendamenti, uno dell'onorevole de Meo e l'altro dell'onorevole Poli.

Ma il testo dell'articolo ha incontrato la ostilità del Ministero, soprattutto di una certa parte della burocrazia prefettizia e mili-

tare che sempre nel passato, in modo ostinato e fazioso, ha osteggiato la carriera dei combattenti della guerra di liberazione presenti nel Corpo della pubblica sicurezza e si è invece adoperata per favorire il personale proveniente dal proprio ambiente, dai ranghi della polizia del regime fascista e in particolare dai disciolti organismi della polizia Africa italiana, milizia della strada o milizia portuale. Il Governo si è opposto affermando che l'articolo avrebbe creato oneri eccessivi e scavalcamenti delle posizioni degli ufficiali nei ruoli. Ma per quanto riguarda il punto di vista finanziario, rinunciando gli interessati agli arretrati, con il nostro articolo la decorrenza è prevista dal 1° gennaio 1974; e già quando si discusse il provvedimento relativo agli ex appartenenti alla milizia gli effetti furono posticipati per superare questo inconveniente di fronte al quale oggi ci troviamo. Pertanto la tecnica oggi proposta ha già un valido precedente.

Quanto allo sconvolgimento ed eventuali scavalcamenti nei ruoli, non vi sarebbe inflazione degli alti gradi come affermato dal Governo in quanto l'emendamento limita l'avanzamento ad un solo grado ed esclusivamente ai partigiani combattenti nella guerra di liberazione. Si tratta quindi di un nucleo molto limitato di ufficiali che hanno diritto alla ricostruzione di carriera.

Prima che la Commissione decida voglio fare riferimento ai benefici ampiamente concessi agli appartenenti alla polizia Africa italiana (PAI) ed alle altre milizie e che hanno creato una soluzione così anomala da portare i partigiani a richiedere questa ricostruzione di carriera.

Gli ex appartenenti al Corpo PAI, quasi tutti provenienti dai campi di prigionia alleati, entrarono a fare parte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il 9 marzo 1945 e ad essi venne riconosciuto il grado e la relativa anzianità del corpo di provenienza. Una apposita commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1519, provvide a concedere promozioni agli ufficiali per il periodo di prigionia con conseguenti ricostruzioni di carriera, per cui notevoli sono stati i benefici di carriera concessi agli ufficiali della PAI senza tener conto che una parte di essi furono immessi nel Corpo, dal 1936 in avanti, con un grado superiore a quello rivestito nel Corpo o nell'amministrazione civile da cui provenivano (regio decreto 14 dicembre 1946, n. 2374, convertito in legge 10 giugno 1937, n. 1241, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali, e regio decreto 10 giu-

gno 1937, n. 1211 che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale). Grazie a tali benefici gli ufficiali della PAI hanno raggiunto in attività di servizio la punta della piramide gerarchica.

Mentre pertanto, secondo le leggi vigenti, un ufficiale proveniente da qualsiasi forza armata doveva iniziare la carriera con il grado di sottotenente, entrando nella PAI aveva un grado superiore.

Benefici vennero pure concessi ai sottufficiali e con legge 27 febbraio 1963, n. 225 anche gli appuntati e le guardie PAI fruirono di ricostruzione di carriera e hanno potuto tutti raggiungere in servizio il grado di maresciallo.

Gli appartenenti alle disciolte milizie nazionali della strada e portuale entrarono nel Corpo il 1° ottobre 1949, dopo un periodo di prova come ausiliari nel 1948, e presero posto in graduatoria tenendo conto dell'anzianità degli altri militari che erano entrati in carriera prima di loro e rispettando l'anzianità degli altri vincitori di precedenti concorsi e, tra questi, anche quella degli ufficiali provenienti dai concorsi indetti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 e 10 luglio 1947, n. 687, riservato ai combattenti della guerra di liberazione.

Gli ufficiali della ex milizia avevano così stabilito con l'amministrazione della pubblica sicurezza un nuovo rapporto di impiego, ma avvalendosi della conoscenza dell'ambiente burocratico ministeriale, in data 8 novembre 1956, con la legge n. 1326, approvata esclusivamente in loro favore, si provvedeva a ricostruire la loro carriera unicamente perché avevano il privilegio di provenire dalla disciolta milizia della strada, e a conteggiare anche il periodo 8 settembre 1943-1° ottobre 1949 ai fini della ricostruzione.

Nelle more di applicazione della legge, accade che nell'ottobre 1957 un gruppo di tenenti (tutti provenienti dalla milizia della strada) fossero promossi maggiori in servizio saltando il grado di capitano, con anzianità 25 novembre 1957.

Contro tale provvedimento alcuni ufficiali, provenienti dal concorso combattenti guerra di liberazione, adirono il Consiglio di Stato che annullò le promozioni e pertanto detti ufficiali furono retrocessi al grado di capitano con una anzianità di appena due anni rispetto al grado iniziale di tenente, con il quale erano entrati nell'amministrazione della pubblica sicurezza. Per converso vien dato di rilevare che gli ufficiali, provenienti dagli altri con-

corsi, hanno atteso come minimo cinque anni per essere promossi da tenente a capitano.

Ma per gli ufficiali della ex milizia la questione venne facilmente risolta. Nel 1960 detti ufficiali frequentarono il primo corso di valutazione di tre mesi presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza di Roma e furono promossi tutti maggiori. Desidero rilevare che quando il Consiglio di Stato annullò le promozioni a maggiore, essi indossarono per un anno e mezzo l'abito civile anziché l'uniforme. Quindi furono promossi maggiore, insieme ad altri della stessa provenienza, mentre altri ufficiali combattenti della guerra di liberazione non vennero promossi.

La nuova legge 27 febbraio 1963, n. 225, sempre a loro favore, stabilendo ancora una volta la ricostruzione di carriera per gli appartenenti alla milizia della strada e portuale e alla PAI, recante disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, permise a detti ufficiali una ricostruzione così articolata:

decreto ministeriale 25 luglio 1963: capitano con anzianità 1° ottobre 1949, cioè con la stessa data di ingresso nel corpo come tenente. Veniva così superato il primo ostacolo ed annullato il decreto con cui erano entrati in carriera come tenenti;

decreto ministeriale 25 luglio 1963: maggiore con anzianità 25 novembre 1957. In tal modo veniva ripristinato il grado che il Consiglio di Stato aveva ritenuto illegittimamente attribuito;

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1963: tenente colonnello con anzianità 16 marzo 1963.

Con la legge 23 gennaio 1968, n. 22, recante modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, sottufficiali o militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stati promossi al grado di colonnello con anzianità e decorrenza assegni 1° gennaio 1966!

Con criteri analoghi è stata ricostruita la carriera in servizio ai sottufficiali e militari di truppa e anch'essi hanno beneficiato di ben tre leggi varate a favore del personale delle disciolte milizie fasciste o della PAI.

È avvenuto così che altro personale, più meritevole non solo per fedeltà democratica, ma per preparazione civile e professionale, classificatosi vincente in regolari e severi concorsi, sia stato scavalcato, umiliato e si sia venuto a trovare in una posizione subordinata rispetto a chi poteva esibire come titolo quello di avere appartenuto alla milizia.

Ciò emerge soprattutto da una disposizione contenuta in un disegno di legge presentato dal ministro dell'interno Tambroni, di concerto con il ministro del tesoro Andreotti ed il ministro della difesa Segni. L'articolo 2 di quel disegno di legge affermava esplicitamente: « Per il personale proveniente dalle sopresse milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta e, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianità di servizio del personale stesso è determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle sopresse milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuità ».

Tale articolo è poi divenuto norma della legge 27 febbraio 1963, n. 225, votata a maggioranza dalla Commissione interni della Camera, per cui gli ex appartenenti alle disciolte milizie della strada e portuale furono considerati in servizio dall'8 settembre 1943 al 1° ottobre 1949, cioè beneficiarono di oltre sei anni, che è un periodo considerevolmente lungo.

In tale periodo alcuni prestarono servizio nella repubblica di Salò, qualcuno venne deportato in Germania, mentre altri si dedicarono ad altre attività, ma resta il fatto che per sei anni non prestarono utile servizio e la Repubblica italiana, sorta dalla guerra di liberazione, ha generosamente premiato proprio quelli che stavano dall'altra parte della barricata. Gli altri, i provenienti dalle formazioni partigiane, non hanno chiesto nulla, non hanno avuto alcunché e si limitano ad osservare che « quelli della milizia » sono stati promossi generali. Egualmente gli ex sottufficiali ed ex militi della strada ebbero la carriera ricostruita, così gli ex militi sono quasi tutti diventati marescialli.

Se per avventura della sorte, la seconda guerra mondiale fosse stata vinta anziché dagli alleati (anglo-russo-americani) e dalla Resistenza, dalle forze dell'« Asse » (italo-tedesco-giapponesi) e dal fascismo, mai la milizia della strada e quella portuale avrebbero avuto tanti generali. Ne avrebbe avuto uno, e non proveniente dai ruoli della specialità, bensì dal ruolo ordinario in servizio permanente effettivo della milizia volontaria sicurezza nazionale, come avviene, anche attualmente, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo delle guardie di finanza, il cui comandante generale non proviene né dai carabinieri né dai finanzieri, bensì dal ruolo unico dei generali.

È evidente che tale stato di fatto ha determinato amare considerazioni da parte di quegli ufficiali che hanno sempre compiuto il loro

dovere in silenzio, ma sono state vittime di ingiustizie, del malcostume e del nepotismo degli ambienti di destra, favorito da un certo modo di governare e hanno dovuto constatare quanto sia invalicabile il regime di casta e come anche tra gli ufficiali vi siano quelli di categoria A e di categoria B. Ciò dimostra, oltre tutto, la necessità del riconoscimento dei diritti di libertà sindacale per la polizia.

È stato, quindi, un elementare senso di giustizia ad ispirare la proposta di legge prima dell'onorevole Canestrari e di un gruppo di deputati della democrazia cristiana, poi quella dell'onorevole Marchetti, sottoscritta dai gruppi dell'arco costituzionale ed anche dai deputati del gruppo comunista.

Gli ex partigiani arruolati nella polizia non chiedono favori, ma soltanto il riconoscimento del servizio da essi prestato nei reparti della polizia partigiana, quando in una situazione particolarmente difficile per le gravi condizioni di distruzione e di sfacelo lasciate dalla guerra, furono incaricati dai comitati di liberazione nazionale di affrontare i problemi della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico nelle province del nord Italia. Quei reparti composti da ufficiali, sottufficiali e guardie svolsero una intensa e faticosa attività ed assicurarono l'ordine e la sicurezza pubblica prima alle dipendenze del governo militare alleato, poi al servizio diretto dell'amministrazione del governo italiano. I gradi e i relativi incarichi agli ufficiali e sottufficiali furono attribuiti sia in relazione a quelli già rivestiti nelle formazioni partigiane, sia in base alle reali capacità e meriti.

L'amministrazione della pubblica sicurezza, che è stata tanto prodiga e ben disposta verso gli appartenenti alla disciolta milizia, regalando persino sei anni ai fini della carriera con i conseguenti miglioramenti economici, ritenendo valido perfino il periodo di mancato servizio o addirittura il servizio prestato nella repubblica di Salò, per quale ragione ha osteggiato fino ad ora i combattenti della guerra di liberazione e non vorrebbe ritenere valido il periodo di servizio prestato nei reparti della polizia partigiana?

Non chiediamo per gli ex partigiani quanto è stato concesso agli ex militi, cioè il regalo di anni di servizio non prestato, ma la valutazione di un breve periodo che fu di duro lavoro: dal 25 aprile 1945 al 24 settembre 1946, un riconoscimento (qui è la differenza tra noi ed il Governo) da attuare subito in attività di servizio per i pochi rimasti e non come si promette all'atto del collocamento in congedo.

Le concessioni ai provenienti dalla PAI e dalle disciolte milizie sono state fatte in servizio e hanno fatto avanzare i favoriti nei primi posti della carriera a scapito proprio dei militari provenienti dalle file dei combattenti della guerra di liberazione, la cui progressione di carriera è divenuta quanto mai lenta proprio per l'attribuzione di maggiore anzianità e per gli scavalcamenti di grado a favore degli ex militi e coloniali.

La ricostruzione di carriera avvenuta durante il servizio a favore di quanti provenivano dal soppresso corpo PAI e dalle disciolte milizie ha determinato un intasamento dei posti di ruolo del grado immediatamente superiore a quello posseduto da ciascuno dei non favoriti, per cui vi sono ufficiali ex partigiani che hanno rivestito il grado di capitano per dieci-quindici anni, mentre ho già ricordato come vi siano stati ufficiali ex militi promossi da tenenti a maggiori saltando il grado di capitano!

Se è stata riconosciuta l'anzianità di grado a quelli provenienti dalla PAI e poi in favore di questi sono state attribuite promozioni per il periodo di prigionia con conseguente ricostruzione di carriera, perché non si dovrebbe riconoscere l'anzianità di grado agli ex partigiani a partire dal servizio prestato dopo la liberazione?

Il ministero afferma che una rivalutazione del grado rivestito nei reparti della polizia partigiana (chiamata in un secondo momento anche polizia ausiliaria) snaturerebbe i criteri delle commissioni selezionatrici dell'epoca in cui vennero effettuati gli arruolamenti. Ma allora perché non si sono difesi anche i criteri in base ai quali gli ufficiali delle disciolte milizie, reclutati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, venivano collocati nei ruoli rispettando la graduatoria dove gli ufficiali ex partigiani stavano davanti in quanto vincitori di precedenti concorsi? Se si rompe il principio stabilito al momento dell'entrata nel Corpo per gli uni, non si può pretendere di mantenerlo per gli altri. È inammissibile che si possano sostenere due pesi e due misure.

Di ciò sembrava convinto anche il ministro dell'interno, onorevole Restivo, quando ancora nel 1971 propose alla nostra Commissione il seguente articolo: « Agli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza partigiani combattenti della guerra di liberazione reclutati in virtù dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e 10 luglio 1947, n. 687, è attribuita l'anzianità di grado con cui vennero iscritti in ruolo riferita alla data

di assunzione in servizio ausiliario di polizia nei reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per l'effetto al personale predetto è riconosciuto titolo alla conseguente ricostruzione di carriera.

Le promozioni conferite in applicazione del precedente comma saranno considerate in eccedenza a quelle già disposte.

Per il proseguimento della carriera il personale di cui al primo comma è collocato in soprannumero anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, e dell'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 22. I posti da istituire non potranno superare la proporzione tra il numero del personale iscritto in ruolo al 1° gennaio di ogni anno, escluso quello collocato in soprannumero ai sensi della presente disposizione, ed il numero delle promozioni stabilite secondo le vigenti disposizioni. Gli ufficiali che conseguono promozione ai sensi dei precedenti commi sono collocati a disposizione ».

Quell'articolo venne approvato, ma poi il ministro chiese di inviare il provvedimento alla Commissione difesa per un parere e successivamente la discussione fu troncata per lo scioglimento anticipato delle Camere.

La proposta del ministro Restivo concedeva la ricostruzione della carriera in servizio anche se i beneficiati venivano poi collocati a disposizione. Il ministero aveva accettato il principio della ricostruzione della carriera in servizio e del ripristino del vecchio grado nella polizia partigiana.

Ora, perché il Governo non sostiene più quella proposta? Perché se era ritenuto valido il principio della ricostruzione di carriera durante il servizio nel 1971 e 1972, non lo dovrebbe essere più nel 1974?

L'applicazione di tale principio può avvenire senza creare particolari problemi e vi è la piena disponibilità del gruppo comunista a ridurre gli effetti finanziari, a ridimensionare la proposta dell'articolo 7 approvato nella seduta del 6 febbraio.

Per questo l'onorevole Boldrin ed io abbiamo presentato un testo dell'articolo 7 sostitutivo di quello precedente; esso stabilisce la ricostruzione di carriera in servizio, ma limitatamente ad un solo grado e per i soli partigiani combattenti della guerra di liberazione provenienti dalle file della polizia partigiana.

È doveroso da parte del Parlamento adottare un provvedimento che renda giustizia a chi ha servito prima nelle file della Resisten-

za e poi in quelle della polizia per la ricostruzione democratica; essi non devono rimanere discriminati rispetto ad altri.

È quindi per una ragione di principio e di coerenza morale che noi vi chiediamo l'approvazione di questo emendamento sostitutivo.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide pienamente le motivazioni alla base dell'emendamento Flamigni e Boldrin tanto è vero che, in un testo precedente, era stata prevista, d'accordo con la Commissione, l'estensione dei benefici anche al momento del servizio, e non soltanto agli effetti pensionistici.

La realtà attuale però è tale che ci troviamo nell'impossibilità di dare seguito a queste legittime istanze, il bilancio ce lo vieta; infatti il testo che era stato approvato in precedenza è stato a suo tempo trasmesso alla V Commissione bilancio la quale ha indicato per la copertura l'utilizzazione di un fondo di 500 milioni che è a disposizione del Ministero dell'interno.

Ma, come si è detto nella riunione del gruppo di lavoro avvenuta lo scorso giovedì, il suddetto fondo è destinato a tutt'altre finalità, ad impieghi come servizi di polizia e di casermaggio e non è certo stato istituito a questo titolo. Ci siamo inoltre trovati di fronte ad una realtà finanziaria diversa in quanto il costo, da calcoli effettuati dai competenti uffici, non appare essere di 500 milioni ma di un miliardo e mezzo abbondante di lire; pertanto l'accoglimento di queste istanze rappresenta un onere che il tesoro afferma non essere in grado — per il momento — di sostenere.

Di fronte a questa realtà che è stata già rappresentata in sede di gruppo di lavoro, preoccupati come siamo di risolvere il gravissimo problema della ristrutturazione della carriera di coloro che hanno dato tutto alla patria per la lotta di liberazione, abbiamo cercato di giungere ad una soluzione soddisfacente dal punto di vista economico almeno agli effetti pensionistici; altrimenti il Governo avrebbe dovuto chiedere la rimessione in aula dei provvedimenti.

Certo si tratta di un atto che non rende completa giustizia ai partigiani che attendono da trent'anni; però penso che rappresenti un passo positivo perché ricostruisce la loro carriera almeno dal punto di vista pensionistico; d'ora in poi non solo avranno una pensione decente, ma essa rappresenterà anche un titolo di riconoscimento del Governo nei confronti

dei sacrifici compiuti per la causa della libertà.

Quindi, se le giuste rivendicazioni non trovano un completo accoglimento dobbiamo però dire — e non è demagogia, questa — che il parziale accoglimento si inquadra in uno spirito di sacrificio che supera la mera rivendicazione corporativa per rappresentare il riconoscimento dello spirito della lotta di liberazione. Infatti questo riconoscimento soltanto parziale vuole rappresentare una ulteriore dimostrazione che i partigiani hanno combattuto per la libertà e per uno scopo molto più nobile di una qualsiasi ristrutturazione di carriera.

BOLDRIN. Come cofirmatario dell'emendamento illustrato dall'onorevole Flamigni ne condivido la lettera e lo spirito, anche perché un identico articolo è stato da noi sottoscritto nella precedente legislatura. A parte che si tratta di un atto di giustizia doveroso nei confronti di una categoria che ritengo benemerita, esso deve essere compiuto anche perché nella scorsa legislatura su questa strada si era orientato il Governo; pertanto, se non la lettera, almeno la sostanza dell'emendamento dovrebbe essere accolta.

Le difficoltà di carattere economico e quelle relative alla strutturazione interna per quanto riguarda la gerarchia mi hanno lasciato perplesso; si deve però considerare che si tratta di varare un provvedimento ormai atteso da anni, e nei cui confronti le istanze sempre più disattese hanno creato uno stato di malumore gravissimo in gente benemerita che ha lavorato con profondo senso del sacrificio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che non vorrebbe pertanto vedere frustrata la propria attesa.

Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Governo che condivide le considerazioni di carattere politico illustrate dall'onorevole Flamigni, per cui, stando così le cose, ritiriamo l'emendamento così com'è formulato, riservandoci di presentare un ordine del giorno che penso il Governo non avrà difficoltà ad accettare nello spirito manifestato rispondendo all'onorevole Flamigni. Lo ritiriamo per agevolare l'approvazione di provvedimenti che sarebbe grave da parte nostra voler ancora rinviare, disattendendo le giuste aspettative dei nostri benemeriti ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento del Governo interamente so-

stitutivo dell'articolo 7 comporta una valutazione di ordine finanziario, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento del Governo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

L'onorevole Maggioni, relatore, ha presentato il seguente emendamento concordato con il Governo in sede di gruppo di lavoro:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 7 si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alle leggi 26 gennaio 1942, n. 39 e decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella forza armata di provenienza.

FLAMIGNI. In base alla legge 1942, n. 39, un ufficiale per poter concorrere nella polizia doveva essere ufficiale delle forze armate e cominciava la propria carriera da sottotenente. L'onorevole De Meo propose di considerare, all'atto della cessazione dal servizio, l'anzianità di grado posseduta nella forza armata di provenienza, il che è giusto.

Ora, con questo articolo 7-bis si fa riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, che riguarda gli ufficiali della PAI i quali non hanno fruito della ricostruzione della carriera al pari di altri e non è giusto ricostruirgliela. Questo perché, nell'entrare nella PAI, venivano concesse particolari agevolazioni, cioè gli ufficiali sono stati messi al primo grado con la vecchia anzianità, hanno sempre occupato i primi posti della graduatoria e tutto questo è andato a scapito di chi stava dietro di loro, anche degli ufficiali reclutati in base alla legge del 1942, n. 39, per cui il riferimento al decreto luogotenenziale n. 43 del 1945 è illogico. Faccio, altresì, presente che si tratta di una legge-fotografia.

Voi avrete ricevuto una lettera del generale Barbieri a nome di altri ufficiali. Che cosa chiedono questi generali? Non solo hanno ottenuto provvedimenti a loro favore, ma ora chiedono anche una maggiore anzianità che non ha ragione di esistere proprio per i motivi che ho detto in precedenza.

Per queste considerazioni propongo di sopprimere le parole « e decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo Maggioni:

Sopprimere le parole: « e decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 ».

MAGGIONI, Relatore. Sono d'accordo.

LEPRE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi rimetto alla Commissione.

ALFANO. Voterò contro il subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il periodo dell'articolo aggiuntivo Maggioni 7-bis, di cui il deputato Flamigni ha proposto la soppressione.

(È respinto).

Il periodo s'intende pertanto soppresso.

Poiché l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Maggioni, modificato dal subemendamento Flamigni, comporta una valutazione di ordine finanziario, pongo in votazione tale articolo in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo Maggioni affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

L'onorevole Maggioni, relatore, ha presentato il seguente emendamento concordato con il Governo in sede di gruppo di lavoro:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-ter.

Agli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra i quali non hanno conseguito a suo tempo l'avanzamento predisposto nella legge 14 dicembre 1942, n. 1689 e che in conseguenza hanno lasciato il servizio permanente senza avere conseguito l'avanzamento perché raggiunti dai limiti di età di cui agli articoli 26, 27, 31 e 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modificazioni e non hanno perciò potuto beneficiare dei provvedimenti disposti dalla legge 10 gennaio 1957, n. 362, della legge 28 ottobre 1959, n. 910, della legge 18 febbraio 1963, n. 86, della legge 27 febbraio 1963, n. 225, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 e della

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1974

legge 23 gennaio 1968, n. 22, conseguono, se ritenuti idonei, l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello posseduto all'atto del decesso in servizio, oppure all'atto della cessazione del servizio permanente.

Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono al personale della suindicata categoria che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

FLAMIGNI. Nell'ultima riunione del gruppo di lavoro è stato proposto questo articolo aggiuntivo e si è detto che esso riguardava i reduci, ma in realtà riguarda solo gli ex prigionieri della PAI. Questo perché la legge 14 dicembre 1942, n. 1689, stabilisce che il personale della PAI, in caso di prigionia, ha diritto ugualmente alla promozione di grado. Successivamente con un decreto del Presidente della Repubblica del 1951 fu istituita un'apposita commissione la quale attribui l'avanzamento di grado a tutti coloro che ne avevano i meriti.

L'articolo 7-ter prevede che gli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra che non hanno conseguito l'avanzamento predisposto nella legge del 1942, n. 1689, e che in conseguenza hanno lasciato il servizio permanente senza avere conseguito l'avanzamento perché raggiunti dai limiti di età di cui agli articoli 26, 27, 31 e 32 della legge del 1956, n. 288 e successive modificazioni e non hanno perciò potuto beneficiare dei provvedimenti disposti da leggi successive che hanno ampliato l'organico degli ufficiali, conseguono, se ritenuti idonei, l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello posseduto all'atto del decesso in servizio, oppure all'atto della cessazione del servizio permanente.

È evidente che coloro che erano cessati dal servizio non potevano usufruire dei benefici della progressione di carriera tanto facili per quelli della PAI che hanno fatto una carriera molto rapida. Pertanto se stabiliamo all'articolo 7-ter l'avanzamento di grado per i motivi suindicati, automaticamente ne avrebbero diritto tutti coloro che per un motivo qualsiasi non hanno potuto beneficiare di un avanzamento. Mi riferisco ai tenenti che hanno fatto cinque o sette anni, anziché tre, o ai capitani del ruolo separato e limitato, di cui abbiamo parlato in precedenza, che hanno fatto diciassette anni. Ciò perché non hanno potuto beneficiare di leggi essendo stati collocati a riposo per anzianità e non possono beneficiare neanche della legge n. 336 del 1970, dell'assegno perequativo e di altri provvedimenti di legge.

Si tratta di un articolo-fotografia, e cioè concernente sei o sette persone (potrei fare anche i nomi). Se dovessimo approvare questo criterio, dovremmo tener presente che migliaia e migliaia di sottufficiali ed appuntati avrebbero diritto ad avere una loro legge.

Se si vuole insistere, demandiamo la risoluzione di questo problema ad un'altra sede facendo un provvedimento completo, ma non approviamo in ogni caso questo articolo 7-ter che aprirebbe una caterva di problemi.

LEPRE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Maggioni 7-ter nel testo suggerito dal gruppo di lavoro.

(È respinto).

All'articolo 8 gli onorevoli Poli e Flamigni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere la frase: « all'atto del collocamento in pensione »;

Sopprimere la frase: « tra il 1945 ed il 1948 ».

Pongo in votazione il primo emendamento Poli e Flamigni.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Poli e Flamigni.

(È approvato).

Tutti gli emendamenti acquisiti in linea di massima verranno trasmessi alla V Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

L'onorevole Zamberletti ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Con il disegno di legge in discussione il Governo ci propone l'aumento del contingente dei volontari ausiliari di leva da 4 mila a 8 mila unità.

Come i colleghi ricordano, quando nel 1970 con intenso lavoro della nostra Commissione approvammo il disegno di legge sulla protezione civile, definimmo la struttura del Corpo dei vigili del fuoco dando altresì la possibilità a molti giovani che prestano il servizio militare di leva di svolgere la propria attività nell'ambito del Corpo. Terzo elemento della struttura sono i cosiddetti vigili del fuoco discontinui, ovvero gli ausiliari di leva in congedo, che rappresentano un imponente contingente di riserva su cui si può fare affidamento in caso di gravi necessità.

Il Governo ha ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge in considerazione che un aumento degli organici del Corpo dei vigili del fuoco attraverso il personale di carriera sarebbe oneroso per l'erario, e che lo stesso Corpo, in base alla struttura datagli nel 1970, svolge la sua attività in due momenti, quello del rapido intervento e l'altro di intervento in casi particolari quando è necessario un impiego massiccio di uomini, ben più numerosi di quelli che possono essere reperiti attraverso la struttura dei vigili del fuoco permanenti.

Questa flessibilità, tanto importante per il Corpo dei vigili del fuoco, la si può realizzare attraverso i reparti dei vigili ausiliari impiegati in caso di catastrofi e calamità nazionali, quando cioè sono indispensabili notevoli masse di uomini.

Il previsto aumento del contingente dei vigili del fuoco di leva consente di utilizzare i giovani militari in importanti settori della protezione civile per il rapido intervento, sottraendoli a servizi di addestramento e di *routine* per compiti alquanto più importanti, tra i quali enorme rilevanza ha preso — come sottolinea la relazione governativa — quello della sorveglianza agli aeroporti conseguente in parte alla notevole estensione degli aeroporti stessi, ed in parte alla grave situazione internazionale che si è venuta a creare, di cui il recente dramma di Fiumicino è una testimonianza concreta. Bisogna sottolineare che proprio in quella terribile occasione i vigili del fuoco di leva si sono dimostrati all'altezza della situazione, dimostrando come sia indispensabile avere un certo contingente di uomini addestrati per combattere la violenza internazionale.

L'aumento da 4 ad 8 mila unità comporterà una spesa di 3 miliardi e 518 milioni, sempre meno gravosa di quanto si dovrebbe spendere per un eguale aumento del contingente dei vigili del fuoco professionisti; si tratta in questo caso di una partita di giro

tra il Ministero della difesa e quello dell'interno perché se questi giovani non facessero i vigili del fuoco, farebbero il servizio di leva nelle forze armate.

Il disegno di legge si inquadra pertanto perfettamente con la legge sulla protezione civile, settore che necessita saltuariamente di un grande impiego di forze, e sulla cui utilità Governo e Commissione si sono trovati a suo tempo pienamente d'accordo. È noto inoltre che l'aver ridotto a 40 ore settimanali l'orario di lavoro per i vigili del fuoco ha fatto sì che l'aumento del contingente previsto con la legge del 1970 non abbia portato in realtà alcun beneficio per l'espletamento dei numerosi compiti del Corpo.

Concludo pertanto auspicando l'approvazione del disegno di legge, che ritengo di notevole importanza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIPODI GIROLAMO. Il gruppo comunista è d'accordo sulle linee generali del disegno di legge, ma alcune perplessità permangono perché non vorremmo che questo progetto di legge aiutasse una tendenza a ridurre o addirittura a lasciare immutato il Corpo dei vigili del fuoco. Un altro aspetto si riferisce all'orientamento, che conosciamo, di ristrutturazione del Corpo e quindi di dislocazione delle varie unità distaccate dei vigili del fuoco con tentativo di soppressione di alcune caserme.

Abbiamo già riscontrato, in occasione di gravi calamità naturali, in Sicilia ed in Lucania, l'insufficienza di forze disponibili per interventi immediati, e vorremmo sapere se l'aumento previsto di 4 mila unità ci porrà in condizione di avere soccorsi immediati.

Desideriamo pertanto sui problemi espressi opportuni chiarimenti e garanzie da parte del Governo.

ALFANO. Prima che parlasse il relatore ero predisposto ad aderire incondizionatamente al provvedimento in discussione, ma dopo la relazione mi sono sorti dubbi cocenti ed interrogativi, per cui colgo l'occasione perché il Governo possa non eluderli, ma rispondere alla nostra sentita meditazione sull'argomento.

Il relatore ha detto che al Corpo dei vigili del fuoco sono affidati altri servizi d'istituto e ci si domanda se possa essere sufficiente l'aumento numerico di 600 unità annue, quando ai vigili del fuoco è stato affidato anche il servizio di salvataggio in mare.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Le unità saranno dal 1976 in poi 8.000.

ALFANO. E quanto dura la permanenza in servizio?

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La durata normale del periodo di leva.

ALFANO. Se la durata è subordinata al periodo di leva, l'onorevole relatore, che tanto si interessa di questo benemerito servizio nazionale, deve considerare, proprio per quello che ha detto sulla spesa, che cosa possono acquisire questi elementi in dodici mesi. Pertanto chiedo al Governo ed al relatore di considerare la possibilità di far permanere questi ausiliari nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per diciotto mesi, così come avviene nella marina al contrario dell'esercito e dell'aeronautica. Desidero, altresì, ribadire che l'aumento del contingente dei volontari ausiliari è limitato rispetto ai fini istituzionali attribuiti ai vigili del fuoco.

Desidero inoltre avere assicurazioni da parte del Governo sull'applicazione della legge n. 850 del 1973 relativa all'aumento dell'organico dei vigili del fuoco. Le quattromila unità sono state inserite nel Corpo?

Quale programmazione si intende attuare per le caserme? A Napoli una caserma è stata collocata in un agglomerato urbano, ed i vigili del fuoco non hanno neanche la possibilità di uscire dalla caserma. In via del Sole la strada è ostruita; è mai possibile che non si riesca a liberarla? A volte avvengono degli incidenti mortali in determinati vicoli e addirittura le macchine dei vigili del fuoco entrano nei negozi. Ciò è accaduto nella via San Biagio dei Librai che è talmente stretta che non vi passa un'auto botte. Si è sempre detto che quella caserma deve essere trasferita, ma ancora non si riesce a darle una collocazione.

Presso l'Italsider di Bagnoli, vicino Napoli, avvengono ogni giorno dei sinistri ed incendi. Non capisco perché non si debba istituire un servizio permanente dei vigili del fuoco. Se non è possibile istituirlo nell'ambito dell'industria, lo si faccia almeno nelle vicinanze.

Sulle autostrade non vi è un efficiente servizio di vigili del fuoco. Infatti vi sono appena due o tre vigili con una sola macchina.

Infine desidero sollecitare l'attuazione della legge, approvata da molto tempo dal Parlamento, relativa al Corpo sanitario dei vigili del fuoco.

Concludo annunciando il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale su questo provvedimento.

POLI. Dichiaro, a nome del gruppo socialdemocratico, che voteremo a favore di questo disegno di legge, e mi auguro che al più presto esso divenga legge, soprattutto in considerazione delle osservazioni fatte dal relatore, il quale ha messo in risalto il lato positivo dell'iniziativa che tende ad aumentare il contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Desidero sottolineare, per mettere in risalto l'aspetto peculiare di questo provvedimento, che se noi aderissimo alla richiesta avanzata dall'onorevole Alfano sulla durata della ferma di leva, probabilmente frustreremmo la iniziativa, in quanto aumentando il periodo di permanenza sotto le armi, ben pochi si orienterebbero verso i vigili del fuoco, per cui raggiungeremmo l'effetto contrario a quello desiderato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RIGHETTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Cercherò di rispondere in modo esauriente alle domande postemi nella discussione sulle linee generali dando una conoscenza degli avvenimenti e notizie esatte sull'attuale situazione.

Innanzitutto desidero far presente che in tutta Italia sono stati soppressi dodici caserme o comandi o centri dei vigili urbani. Questa soppressione è avvenuta prima della approvazione della legge n. 850 del 1973 in relazione ad una richiesta che imponeva — in considerazione degli organici di allora che dai dodicimila teorici erano scesi, per l'esodo dei combattenti dovuto alla legge n. 336 del 1970, al di sotto degli undicimila ed in assenza di un qualsiasi provvedimento che rinsanguasse l'organico del Corpo — alcuni provvedimenti restrittivi.

Su una ipotesi di lavoro che prevedeva la chiusura di una sessantina di questi centri, il

ministero, che in quei mesi seguiva insistentemente l'iter della legge n. 850, ha ritenuto di dover procedere solo per quei casi limite ove — naturalmente le opinioni possono essere diverse — non si costituivano, dal punto di vista della possibilità di un raggiungimento di un compartimento nell'ambito delle caserme esistenti, dei grossi problemi sotto l'aspetto della situazione logistica. Queste soppressioni hanno, però, per riferimento una situazione organica antecedente all'approvazione della legge n. 850 relativa all'aumento di quattromila posti di organici permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A questo riguardo è stato fatto un quesito in merito all'applicazione di questa legge. Ho il piacere di riferirvi, così come ho fatto proprio venerdì al Senato rispondendo ad una interrogazione del senatore Abenante, che abbiamo cominciato a preparare i bandi di concorso ancora prima della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*; in questo modo abbiamo guadagnato quindici giorni. Ciò sta a dimostrare, anche per le necessità dell'amministrazione, il nostro intento di accelerare i tempi; sono già stati approvati, registrati dalla Corte dei conti e pubblicati i bandi di concorsi per 406 vigili di cui all'articolo 4 della legge, e bandi per altri 308, più alcuni concorsi per un numero limitato di ufficiali. Inoltre, altri 2.339 vigili sono da assumere, sempre in conformità alla legge n. 850, attraverso reclutamento tra gli idonei ai precedenti concorsi; siccome tutti gli idonei devono essere interpellati, posso dire che sono stati immediatamente interessati i comandi provinciali e che 79 di questi comandi hanno già esaurito la loro parte iniziale di lavoro. Il ministero conosce la situazione, ed al termine degli accertamenti credo che la disponibilità si aggirerà tra le 2.180 e le 2.200 unità, per cui tutto il contingente previsto dalla legge potrà essere in breve tempo reclutato.

Pertanto, dal punto di vista dell'attuazione della legge, non credo che esista alcun problema di attuazione.

Per quanto riguarda la questione numerica, si manifesta oggi l'esigenza di far fronte a nuove esigenze che vengono via via emergendo; per esempio, siamo dovuti intervenire assumendo un certo contingente per il funzionamento dei servizi aeroportuali di Bari, ed a tal fine sono stati trasferiti in quella città dei vigili permanenti non facendo certo un piacere ad alcuno, né a loro stessi, né all'amministrazione, né all'organico da cui sono stati prelevati.

L'aumento in corso dell'organico dei vigili permanenti corrisponde a due esigenze: da una parte garantire, attraverso il reclutamento e l'ampliamento dei ruoli ordinari, la applicazione della legge sulla protezione civile pur con le 40 ore settimanali; dall'altra, colmare alcune lacune funzionali createsi in relazione ad un certo tipo di interventi, da cui deriva la necessità di aumentare il personale specializzato.

Il ministero ha stabilito, a seguito di una recente vertenza sindacale, di presentare un disegno di legge per la ristrutturazione non di un ruolo, ma di un settore che per le sue caratteristiche tecniche sia idoneo ai servizi aeroportuali; a tale fine, in considerazioni delle difficoltà procedurali e finanziarie da superare, e dei tempi necessariamente lunghi, si è ritenuto di procedere ad un adeguamento delle unità disponibili sotto il profilo del servizio di leva.

Sotto il profilo tecnico, mi pare che tutto sia a posto, sia perché è il periodo che gli ausiliari di leva prestano presso i vigili del fuoco è sufficiente, e sia perché il reclutamento avviene tra personale che se dal punto di vista militare è sprovvisto, da quello professionale è invece già qualificato. Inoltre debbo onestamente dire che le prestazioni di questo personale sono state sinora sempre soddisfacenti e, qualche volta, persino superiori ad ogni aspettativa.

Si deve però sottolineare che il personale che ha acquisito, in base alla legge del 1970 sulla protezione civile, lo *status* di dipendenti civili dello Stato guarda con un certo sospetto l'aumento del contingente di leva pensando — ma non è questa la volontà del ministero — che si voglia far entrare dalla finestra una certa militarizzazione del Corpo che esso, ed anche il ministero, hanno escluso.

Mi auguro di avere risposto esaurientemente a precise richieste di chiarimento e, data l'esigenza sempre più pressante e dato che il disegno di legge prevede che i primi reclutamenti avvengano fin dall'agosto, ne raccomando l'urgente approvazione.

TRIPODI GIROLAMO. Vorrei conoscere il parere della VII Commissione difesa.

PRESIDENTE. Poiché i termini per il parere sono scaduti, si ritiene che la Commissione difesa non abbia inteso interloquire.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Ho poco da aggiungere a quanto ha detto il Governo.

Quanto alle preoccupazioni dell'onorevole Girolamo Tripodi, ho verificato la situazione parlando con i vigili del fuoco in servizio permanente e posso dire che ad ogni vigile di leva si affianca, quando deve operare, un vigile del servizio permanente, proprio per integrare con l'esperienza dovuta alla permanenza nel servizio la capacità tecnica degli stessi vigili di leva. Quindi il potenziamento del servizio di leva presuppone un potenziamento parallelo delle strutture dei vigili in servizio permanente, ed anche gli aumenti sono stati studiati tenendo conto della possibilità di tenere vicina la struttura di leva a quella permanente.

Circa la durata della leva, se fosse superiore alla norma, nessuno sarebbe disposto ad occuparsi in questo servizio. Vorrei infine fare una proposta alla Commissione e chiedo il parere del Governo. Noi sappiamo che giovani particolarmente competenti — come gli ingegneri — possono essere utili nel campo della ricerca. Al centro dei vigili del fuoco delle Capannelle, presso Roma, abbiamo un centro avanzato di ricerca per quanto riguarda gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, Corpo che non produce ufficiali di complemento. Nel caso di reclutamento improvviso di contingenti che hanno fatto parte della leva non abbiamo, quindi, un numero sufficiente di ufficiali effettivi; perciò l'emendamento che vorremmo proporre all'articolo 1 del provvedimento sarebbe il seguente: « I volontari ausiliari, qualora in possesso dei requisiti richiesti, possono essere ammessi ad appositi corsi organizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il conseguimento della qualifica di ufficiali e sottufficiali di complemento ». Questo potrebbe consentire di non scoraggiare i giovani dotati ad entrare a far parte dei vigili del fuoco e, nei casi di calamità naturali, di avere una certa quantità di ufficiali di complemento accanto a quelli effettivi. Noi sappiamo che le tabelle degli ufficiali effettivi tengono presenti le esigenze ordinarie di servizio, ma in casi straordinari non abbiamo quadri sufficienti. Il periodo di leva potrebbe servire ad acquisire competenze e capacità utilizzabili nel settore discontinuo. L'addestramento potrebbe avvenire alle Capannelle rafforzando i quadri utilizzati nel settore degli studi.

PRESIDENTE. Faccio presente che un tale emendamento dovrebbe essere trasmesso

per il parere obbligatorio e vincolante alla I Commissione affari costituzionali nonché alla VII Commissione difesa.

RIGHETTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non entro nel merito della procedura per il parere della I Commissione e neanche nel merito di un giudizio analitico sulle ragioni per cui il Governo non è favorevole all'emendamento prospettato; però desidero sottolineare l'estrema urgenza del provvedimento dal punto di vista funzionale ed anche la rilevanza costituzionale del preannunciato emendamento, per cui correremmo il rischio di metterci in una serie di incertezze e inconvenienti attraverso la richiesta di vari pareri alcuni dei quali vincolanti. Per queste considerazioni prego l'onorevole Zamberletti di valutare la opportunità della sua proposta.

ZAMBERLETTI, Relatore. Non insisto nella mia proposta per non ostacolare l'iter del disegno di legge; però ritengo che questo argomento debba essere attentamente valutato, perché in occasione della discussione della legge sulla protezione civile, per le stesse ragioni l'accantonammo e non lo prendemmo più in considerazione. Trasformerò, comunque, l'emendamento che intendevo presentare in un apposito ordine del giorno.

RIGHETTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il problema esiste, ma nel contesto di questo provvedimento crea la possibilità di andare alle calende greche rispetto all'esigenza di trovare una rapida soluzione alle esigenze che ho prospettato nel mio intervento di replica.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO